



Notaio
Guido Lo Iacono

Repertorio n. 20563

Raccolta n. 12434

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione R.E.D. Risposta Emarginazione Droga - ODV"
con sede in Montenero di Bisaccia (CB)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue. Il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore sedici e trenta.

(24 ottobre 2022)

In Vasto e nel mio studio in Via Tre Segni, n.29.

Avanti a me, dott. Guido LO IACONO, Notaio nella sede di Vasto, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

è presente il Signor:

- **LORETI Franco** nato a Roma il giorno 8 febbraio 1958 e residente a Atesa (CI) in Contrada Piana Ciccarelli n. 68, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"Associazione di Volontariato R.E.D. Risposta Emarginazione Droga" con sede in Montenero di Bisaccia (CB), Contrada Morge, n.1, Codice Fiscale 91025820688, ente privo di personalità giuridica iscritto al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Molise al N. 132.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa conferma dei dati anagrafici sopra riportati, mi comunica che mediante regolare avviso portato a conoscenza dei soci a termini dello Statuto sociale, è stata convocata, in quest' luogo e giorno, per le ore 16 (sedici), in seconda convocazione, l'Assemblea della predetta Associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiede pertanto di far constare da pubblico verbale le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento dei lavori.

Assume la presidenza dell'assemblea il medesimo Signor Loreti Franco, Presidente, il quale constata:

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti N.6 (sei) su N. 10 (dieci) soci che risultano iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto al voto e precisamente i Signori Angiolelli Valentina, Di Girolamo Gilda, Valente Lorenzo, Porcelluzzi Salvatore, Schiattone Giuseppe, oltre a sé medesimo Comparente;
- che è presente per il Consiglio Direttivo, se medesimo Presidente, mentre hanno giustificato la loro assenza tutti gli altri componenti;
- che non è istituito l'organo di controllo;
- che le suddette presenze risultano dal "Foglio Presenze" che, previa sottoscrizione del Comparente e mia, si allega al presente atto sotto la lettera 'A'.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea legalmente costituita e idonea a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Integrazione Statuto.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali oggi si rende necessario apportare talune modifiche allo statuto sociale; le modifiche suggerite, in particolare risultano essere state espressamente imposte dalla Regione Molise - Terzo Dipartimento - Servizio Programmazione delle Politiche Sociali al fine del perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come si evince dalla comunicazione trasmessa all'associazione a mezzo pec del 26 set-

COPIA

Registrato
in Vasto
il 24/10/2022
al n° 3665
serie IT

Protocollo Arrivo N. 178764/2022 del 26-10-2022
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Documento

tembre 2022, Protocollo Partenza N.160888/2022.

Nello specifico occorrerebbe modificare l'art.8 (otto) dello statuto sociale relativamente al funzionamento dell'assemblea dei soci, allo scopo di distinguere tra attività ordinaria e straordinaria dell'assemblea stessa e di indicare maggioranze rafforzate costitutive e deliberative per le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, al fine di garantire il principio della democraticità, il cui rispetto richiede la necessità di evitare che le modifiche statutarie così come lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio vengano approvate con la maggioranza assoluta prevista nello statuto vigente.

L'art.8) dello statuto verrebbe così modificato:

- alla lettera a) andrebbero distinte le funzioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria;
- alla lettera c) andrebbe rivisto il quorum richiesto per le assemblee straordinarie prevedendo, in particolare, che l'assemblea straordinaria sia regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente e quindi riconosciuta la validità delle sue proposte, dopo approfondito esame, con l'unanimità dei consensi degli associati presenti, espresso oralmente,

DELIBERA

1) di modificare l'art.8 (otto) lettere a) ed c) dello statuto sociale nei seguenti nuovi testi:

"Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.";

"E) Maggioranze

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto."

2) di approvare ed assumere il nuovo testo conseguentemente aggiornato dello Statuto Sociale, che sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera 'B', per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e dieci.

Il comparente dichiara: (i) di non essere soggetto politicamente esposto, né familiare di persona politicamente esposta; (ii) che non ci sono titolari effettivi diversi da quelli che emergono dall'atto e (con riferimento alla Società) dalle risultanze del Libro Soci.

Normativa sulla privacy (Art. 13 e 23 comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art.13 Regol. UE n.679/2016 GDPR). Il Comparente consente il trattamento sia dei propri dati personali che di quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa cinque facciate e quanto della presente e da me letto al Comparente che dichiara di approvarlo.

F.to: Loreti Franco - Guido Lo Iacono Notaio.

Allegato 'B' al N.12434 di raccolta - Atti del Notaio Guido LO IACONO

STATUTO

dell'"Associazione R.E.D. Risposta Emarginazione Droga - ODV"

con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso)

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 24.10.2022)

Art.1) Denominazione, sede

E' costituita l'associazione

"Associazione R.E.D. Risposta Emarginazione Droga - ODV"

L'associazione ha sede nel Comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), Contrada Morge, n.1.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente lo scopo della solidarietà civile, sociale e culturale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive

modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001 e successive modificazioni

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 106/2016;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Per attuare le attività di cui sopra, l'associazione si propone di:

- prevenire e ostacolare la diffusione delle droghe, promuovendo anche le iniziative idonee di carattere preventivo, curativo, riabilitativo e di reinserimento;

- sostenere le persone con dipendenze patologiche e/o i soggetti che vivono qualunque tipo di disagio sociale ed avviare il loro recupero, con la sola esclusione di quanti abbiano riportato condanne per reati legati ad associazioni mafiose (o similari) e/o siano state dichiarate socialmente pericolose;

- promuovere le iniziative idonee a riguardo ed in particolare fondare, creare o gestire strutture atte al recupero delle persone con dipendenze patologiche ed al sostegno delle loro famiglie, al loro reinserimento sociale in proprio o in concorso con enti pubblici o privati, con la sola esclusione di quanti abbiano riportato condanne per reati legati ad associazioni mafiose (o similari) e/o siano state dichiarate socialmente pericolose;

- educare i giovani attraverso lo sviluppo socio-culturale della personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;

- realizzare i programmi di intervento sociale e sanitario di cui alla Legge regionale 3 giugno 1992, n.18.

L'Associazione, per realizzare le proprie iniziative, ha facoltà di aderire ad enti di carattere nazionale ed internazionale, che perseguano obiettivi e scopi affini a quelli previsti dal presente statuto.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre or-

ganizzazioni di volontariato.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro stesso.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Possano essere ammessi come associati gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art.4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Art.5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art.6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Di-

rettivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, C.T.S. che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

ELENCO
COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
partecipanti all'Assemblea Straordinaria dei soci
della "Associazione R.E.D. Risposta Emarginazione Droga - ODV"
con sede in Montenero di Bisaccia (CB)
del giorno 24 ottobre 2022

SOCI

Forti Anna

Marino Leopoldo

Riordano Lella

Vanda L. D.

FORREND SAJ. HAWER

Spaggiari Lella

PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Forti Anna

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese sul libro soci.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore può essere attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) membri. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche o tra gli associati delle associazioni associate; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per

Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei

creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, sopra indicate.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art.14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art.16) Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme dettate in materia di associazioni e di Organismi di Volontariato dal CTS, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

F.to: Loreti Franco - Guido Lo Iacono Notaio.

12) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ IN CARTA LIBERA, PER GLI USI PREVISTI DALL'ART.5 - TAB. ALL. 'B' del D.P.R. 26.10.1971 n.642.

VASTO, ventiquattro ottobre duemilaventidue.